

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003)

COORDINATA CON

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

9 dicembre 1996, n. 96/82/CE

Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(G.U.C.E n. L 10 del 14 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

HA ADOTTATO

la presente direttiva:

Art. 1
Scopo

Scopo della presente direttiva e' la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunita'.

Art. 2
Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 2, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, che si applicano a tutti gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3.

Ai fini della presente direttiva, si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale, in quantita' pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano senza pregiudizio per le disposizioni comunitarie relative all'ambiente di lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro².

¹ L'articolo 2 della direttiva 2003/105/CE così prescrive:

"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva."

² GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni o connesse;
- 2) "impianto", un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e la strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;
- 3) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto ovvero la persona cui e' stato delegato, ove cio' e' previsto dalla legislazione nazionale, un potere economico determinante in relazione al funzionamento tecnico dello stabilimento o dell'impianto;
- 4) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparazioni elencate nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso di incidente;
- 5) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entita', dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attivita' di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o piu' sostanze pericolose;
- 6) "pericolo", la proprieta' intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
- 7) "rischio", la probabilita' che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
- 8) "deposito", la presenza di una certa quantita' di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio.

Art. 4 Esclusioni

La presente direttiva non si applica:

- a) agli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
- b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
- c) al trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittime o per via aerea, comprese le attivita' di carico e scarico ed il trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;
- d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;
- e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;³
- f) all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;⁴
- g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali.⁵

³ Lettera così sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE (G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003).

⁴ Lettera così sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁵ Lettera inserita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

Art. 5
Obblighi generali del gestore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 16, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 18, di aver preso tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.

Art. 6
Notifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere all'autorità competente una notifica entro i seguenti termini:

- per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;
- per gli stabilimenti preesistenti, entro un termine di un anno a decorrere dalla data indicata all'articolo 24, paragrafo 1.
- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, entro tre mesi dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma.⁶

2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
- b) la sede del gestore, con l'indirizzo completo;
- c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
- d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose;
- e) la quantità e la forma fisica della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose;
- f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito;
- g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento (elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze).

3. Per gli stabilimenti esistenti per i quali il gestore abbia già trasmesso all'autorità competente tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo le norme di diritto nazionale in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non è richiesta la notifica di cui al paragrafo 1.

4. In caso:

- di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 2, o di modifica dei processi che la mettono in atto, oppure
- di modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere importanti conseguenze per quanto riguarda il rischio di incidenti rilevanti, o⁷
- di chiusura definitiva dell'impianto, il gestore informa immediatamente l'autorità competente del cambiamento della situazione.

Art. 7
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e a farsi carico della sua corretta applicazione. La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti attuata dal gestore mira a garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati.

1 bis. Per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, il documento di cui al paragrafo 1 è elaborato senza indugi ed in ogni caso entro tre mesi dalla data a cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.⁸

⁶ Trattato inserito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁷ Trattato inserito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁸ Paragrafo aggiunto dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

2. Il documento deve tener conto dei principi contenuti nell'allegato III ed e' tenuto a disposizione delle autorità competenti in particolare in vista dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 18.

3. Il presente articolo non si applica agli stabilimenti di cui all'articolo 9.

Art. 8

Effetto domino

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

2. Gli Stati membri devono accertarsi che per gli stabilimenti in tal modo individuati:

- a) siano scambiate, in modo appropriato, le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidente rilevante nell'elaborare le politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, i loro sistemi di gestione della sicurezza, i loro rapporti di sicurezza e i loro piani d'emergenza interni;
- b) siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.⁹

Art. 9

Rapporto di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:

- a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
- b) dimostrare che i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e che sono state prese le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente;
- c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
- d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani d'emergenza interni e fornire gli elementi che consentono l'elaborazione del piano esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante;
- e) fornire alle autorità competenti informazioni che permettano loro di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento.¹⁰

Si possono utilizzare più rapporti di sicurezza, parti di essi o altri rapporti analoghi predisposti in ottemperanza ad altre disposizioni legislative, per costituire il rapporto di sicurezza previsto dal presente articolo, quando tale sistema permette di evitare un'inutile ripetizione delle informazioni e del lavoro a carico del gestore o dell'autorità competente, purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo.

3. Il rapporto di sicurezza di cui al paragrafo 1 e' inviato all'autorità competente entro i seguenti termini:

- per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole prima dell'inizio della costruzione o dell'avvio dell'attività;
- per gli stabilimenti preesistenti, non ancora soggetti alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli altri stabilimenti entro due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.¹¹
- in occasione dell'aggiornamento periodico di cui al paragrafo 5, senza indugio.

⁹ Lettera sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

¹⁰ Comma sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

¹¹ Trattino inserito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

4. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto¹² trattino, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto:

- comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda l'esame del rapporto di sicurezza, se del caso dopo aver chiesto di fornire informazioni complementari, oppure
- vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione, in forza dei poteri e delle procedure di cui all'articolo 17.

5. Il rapporto di sicurezza è riesaminato e, se necessario, aggiornato periodicamente:

- almeno ogni cinque anni;
- in qualsiasi altro momento, su iniziativa del gestore o su richiesta dell'autorità competente qualora fatti nuovi lo giustificano o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materie di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei "semincidenti" e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.

6. a) Qualora si comprovi all'autorità competente che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, lo Stato membro può secondo i criteri di cui alla lettera b), limitare le informazioni richieste nel rapporto sulla sicurezza agli argomenti relativi alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

b) Anteriormente alla messa in applicazione della presente direttiva e secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE, la Commissione definisce criteri armonizzati per la decisione dell'autorità competente in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante ai sensi della lettera a). La lettera a) si applica solo dopo la definizione di tali criteri.

c) Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente trasmetta alla Commissione un elenco motivato degli stabilimenti interessati. La Commissione trasmette annualmente tali elenchi al Comitato di cui all'articolo 22.

d) Si invita la Commissione a provvedere, entro il 31 dicembre 2006, in stretta cooperazione con gli Stati membri, alla revisione dei vigenti "Orientamenti per l'elaborazione di un rapporto di sicurezza".¹³

Art. 10

Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito

Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

- riesami e, se necessario, modifichi la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione e le procedure di cui agli articoli 7 e 9;
- riesami e, se necessario, modifichi il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente di cui all'articolo 16 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche.

Art. 11

Piano d'emergenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9:

a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento:

- per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;
- per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.¹⁴

b) il gestore trasmetta alle autorità competenti, entro i termini in appresso indicati, informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno:

¹² Paragrafo modificato dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

¹³ Lettera inserita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

¹⁴ Trattino inserito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

- per gli stabilimenti nuovi, prima dell'avvio dell'attività;
- per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.¹⁵

c) le autorità designate a tal fine da ciascuno Stato membro predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento.

2. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati.¹⁶

4. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti e aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

4 bis. Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.¹⁷

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza siano attivati senza indugio dal gestore e, se del caso, dall'autorità competente a tal fine designata qualora:

- si verifichi un incidente rilevante, ovvero
- si verifichi un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.

6. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorità competente può motivatamente decidere che non si applicano le disposizioni del paragrafo 1 relative all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno.

Art. 12

Controllo dell'urbanizzazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:

- a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi;
- b) delle modifiche degli stabilimenti esistenti di cui all'articolo 10;
- c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto

¹⁵ Trattato inserito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

¹⁶ Paragrafo sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

¹⁷ Paragrafo aggiunto dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone.¹⁸

1 bis. La Commissione è invitata ad elaborare, entro il 31 dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti, delle informazioni acquisite presso i gestori e di tutte le altre informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza.¹⁹

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi autorizzati a decidere in materia stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione di queste politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono prese le decisioni in materia, sia disponibile un parere tecnico sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.

Art. 13

Informazione sulle misure di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9.²⁰

Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che siano modificate ai sensi dell'articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.

Le informazioni contengono almeno i dati elencati all'allegato V.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9, informazioni sufficienti affinché lo Stato membro interessato possa applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 11 e 12 nonché del presente articolo.

3. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può avere alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il rapporto di sicurezza sia accessibile alla popolazione. Il gestore ha il diritto di chiedere all'autorità competente di non rilevare alla popolazione le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi il gestore, previa approvazione da parte dell'autorità competente, presenta all'autorità e mette a disposizione della popolazione una versione modificata del rapporto, priva dei punti in questione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione possa esprimere il suo parere nei casi seguenti:

- elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9;
- modifiche, ai sensi dell'articolo 10, di stabilimenti esistenti, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio previste dalla presente direttiva;
- creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.

6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia reso disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 20.²¹

¹⁸ Comma sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

¹⁹ Paragrafo aggiunto dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

²⁰ Comma sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

²¹ Paragrafo sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

Art. 14

Informazioni che il gestore deve comunicare a seguito di un incidente rilevante

1. Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si sia verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:
 - a) informare l'autorità competente;
 - b) comunicargli, non appena ne venga a conoscenza:
 - le circostanze dell'incidente,
 - le sostanze pericolose presenti;
 - i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente e
 - le misure di emergenza adottate;
 - c) informarlo sulle misure previste per:
 - limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,
 - evitare che esso si riproduca;
 - d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
2. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:
 - a) accertare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine necessarie;
 - b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente rilevante;
 - c) adottare misure atte a garantire che il gestore predisponga tutti i provvedimenti del caso;
 - d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

Art. 15

Informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione

1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondano ai criteri dell'allegato VI, fornendo i seguenti dati:
 - a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;
 - b) data, ora e luogo dell'incidente rilevante, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;
 - c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per l'uomo e per l'ambiente;
 - d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente.
2. Raccolte le informazioni di cui all'articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni per mezzo di un modulo definito e aggiornato in base alla procedura di cui all'articolo 22.

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione di tali informazioni soltanto per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari, che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni relative agli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.

Art. 16

Autorità competente

Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva, nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere le autorità competenti sul piano tecnico.

Art. 17
Divieto di esercitare l'attività

1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti gravi sono nettamente insufficienti.

Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali.

Art. 18
Ispezioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni o altre misure di controllo adeguate per il tipo di stabilimento in questione. Tali ispezioni o misure di controllo, che sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti, devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento in questione, per garantire, in particolare, che:

- il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;
- i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
- siano diffuse alla popolazione le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

2. Il sistema di ispezione di cui al paragrafo 1 è conforme alle seguenti disposizioni:

- a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di ispezioni. A meno che l'autorità competente abbia stabilito un programma di ispezioni in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento, il programma prevede un'ispezione in loco effettuata dall'autorità competente almeno ogni dodici mesi in ciascuno degli stabilimenti di cui all'articolo 9;
- b) dopo ogni ispezione l'autorità competente redige una relazione;
- c) se del caso, i risultati delle ispezioni condotte dall'autorità competente saranno valutati in cooperazione con la direzione dello stabilimento entro un periodo ragionevole dal momento dell'ispezione.

3. L'autorità competente può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che le servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possano aumentare le probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, e per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

Art. 19
Scambi di informazioni e sistema informativo

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza fatta in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; in particolare, tali informazioni riguardano il funzionamento delle disposizioni previste nella presente direttiva.

1 bis. Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; e
- b) l'attività o le attività dello stabilimento.

La Commissione predispone e tiene aggiornata una base dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri.

L'accesso alla base dati è riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.²²

2. La Commissione predisporre e tiene a disposizione degli Stati membri uno schedario e un sistema informativo contenenti i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:

- a) provvedere ad una rapida comunicazione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;
- b) comunicare alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti;
- c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;
- d) indicare le organizzazioni in grado di dare consigli o informazioni per quanto riguarda l'accadere di incidenti rilevanti, la loro prevenzione e la limitazione delle loro conseguenze.

Lo schedario e il sistema informativo contengono almeno:

- a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;
- b) l'analisi delle cause degli incidenti;
- c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;
- d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.

3. Fatto salvo l'articolo 20, lo schedario e il sistema informativo possono essere consultati dalle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, dalle associazioni industriali o commerciali, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni non governative che operano nel campo della tutela dell'ambiente e dalle altre organizzazioni internazionali o organismi di ricerca che lavorano nel settore.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente²³, per gli stabilimenti contemplati dagli articoli 6 e 9. La Commissione pubblica ogni tre anni un sommario di tali informazioni.

Art. 20 Riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni ricevute in applicazione della presente direttiva.

Le informazioni ricevute dalle autorità competenti e dalla Commissione possono essere tenute riservate, sempreché le disposizioni nazionali lo prevedano, solo se riguardano;

- la riservatezza dei procedimenti delle autorità competenti e della Commissione;
- la riservatezza delle relazioni internazionali e della difesa nazionale;
- la pubblica sicurezza;
- il segreto istruttorio o di una procedura giudiziaria in corso;
- i segreti commerciali e industriali, anche attinenti alla proprietà intellettuale;
- la segretezza dei dati e/o degli schedari personali;
- dati forniti da un terzo se quest'ultimo chiede che rimangano riservati.

2. La presente direttiva non osta a che uno Stato membro concluda con paesi terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispongono a livello interno.

Art. 21 Mandato del comitato

Le misure necessarie per adeguare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 6, lettera b) e gli allegati da II a VI al progresso tecnico e per stabilire il modulo di cui all'articolo 15, paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

²² Paragrafo aggiunto dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

²³ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

Art. 22²⁴
Comitato

1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(148), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 23
Abrogazione della direttiva 82/501/CEE

1. La direttiva 82/501/CEE e' abrogata ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
2. Le notifiche, i piani d'emergenza e le informazioni al pubblico presentati o elaborati in virtu' della direttiva 82/501/CEE rimangono in vigore fino al momento in cui siano sostituiti in virtu' delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.

Art. 24
Applicazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 25
Entrata in vigore²⁵

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

- Art. 26
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

²⁴ Articolo sostituito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882/2003 (G.U.C.E. n. L 284 del 31 ottobre 2003).

²⁵ L'articolo 2 della direttiva 2003/105/CE prevede che:

"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva."

ALLEGATO I

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

INTRODUZIONE

1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva e dà attuazione ai suoi articoli.
2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nelle pertinenti direttive o negli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.
4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.
5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.
6. Ai fini della presente direttiva, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C.²⁶
7. Ai fini della presente direttiva, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa.²⁷

PARTE 1

Sostanze specificate

Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 9
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 1) ²⁶	5 000	10 000
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 2) ²⁹	1 250	5 000
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 3) ³⁰	350	2 500
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 4) ³¹	10	50
Nitrato di potassio (cfr. nota 5) ³²	5 000	10 000
Nitrato di potassio (cfr. nota 6) ³³	1 250	5 000
Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1	2
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali		0,1

²⁶ Punto inserito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

²⁷ Punto inserito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

²⁸ Voce sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

²⁹ Voce sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

³⁰ Voce sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

³¹ Voce sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

³² Voce inserita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

³³ Voce inserita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

Bromo	20	100
Cloro	10	25
Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel)		1
Etilenimina	10	20
Fluoro	10	20
Formaldeide (concentrazione \geq 90%)	5	50
Idrogeno	5	50
Acido cloridico (gas liquefatto)	25	250
Alchili di piombo	5	50
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200
Acetilene	5	50
Ossido di etilene	5	50
Ossido di propilene	5	50
Metanolo	500	5 000
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta		0,01
Isocianato di metile		0,15
Ossigeno	200	2 000
Diisocianato di toluene	10	100
Cloruro di carbonile (fosgene)	0,3	0,75
Triiduro di arsenico (arsina)	0,2	1
Triiduro di fosforo (fosfina)	0,2	1
Dicloruro di zolfo	1	1
Triossido di zolfo	15	75
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente		0,001
Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone ³⁴	0,5	2
Prodotti petroliferi: a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) ³⁵	2 500	25 000

NOTE³⁶

1. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

— compreso tra il 15,75 % (1) e il 24,5 % (2) in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE,

— uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili, in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).

2. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

— superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/ o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

³⁴ Voce sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

³⁵ Voce sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

³⁶ Note modificate dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

- superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
 - superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %, e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.
3. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico
Include:
- nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
 - compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili,
 - superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %,
 - soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.
4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità
Include:
- materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;
 - fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE (modificata e aggiornata).
5. Nitrato di potassio (5 000/10 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.
6. Nitrato di potassio (1 250/5 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina.
7. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)			
2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeDD	0,5	2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDD	} 0,1	1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
1,2,3,6,7,8-HxCDD			
1,2,3,7,8,9-HxCDD			
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	1,2,3,4,7,8-HxCDF	} 0,1
		1,2,3,7,8,9-HxCDF	
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	
OCDD	0,001	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	} 0,01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	
		OCDF	0,001

(T= tetra, P=penta, Hx=hexa, HP=hepta, O=octa)

NOTE³⁷

- (1) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
- (2) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
- (3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
- (4) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.

³⁷ Note inserite dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

PARTE 2

Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 9
1. MOLTO TOSSICHE	5	20
2. TOSSICHE	50	200
3. COMBURENTI	50	200
4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2)	50	200
sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4 ³⁸		
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2).	10	50
sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3 ³⁹		
6. INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a)]	5 000	50 000
7°. FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3b)1]	50	200
7b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3b)2]	5 000	50 000
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3c)]	10	50
9 ⁴⁰ . SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi di rischio:		
i) R50: "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R 50/53)	100	200
ii) R51/53: "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	200	500
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		
i) R14: "reagisce violentemente a contatto con l'acqua" (compreso l'R14/15)	100	500
ii) R29: "libera gas tossici a contatto con l'acqua"	50	200

NOTE

¹⁴¹. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1),

direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2).

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini

³⁸ Voce sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

³⁹ Voce sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁴⁰ Voce sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁴¹ Nota sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.

Ai fini della presente direttiva, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE.

2.⁴² Per "esplosivo" si intende

- una sostanza o preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 2),
- una sostanza o preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 3),
- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (3).

In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini della presente direttiva sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.

Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:

Divisione 1.1: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)."

Divisione 1.2: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa."

Divisione 1.3: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,

- a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure
- b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi."

Divisione 1.4: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo."

Divisione 1.5: "Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno."

Divisione 1.6: "Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo."

In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini della presente direttiva si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini della presente direttiva l'intero articolo è considerato esplosivo.

3. Riguardo alle sostanze «infiammabili», «facilmente infiammabili» ed «estremamente infiammabili» (categorie 6, 7 e 8) si intende per:

- a) liquidi infiammabili,
 - le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 21 °C e inferiore o uguale a 55 °C (frase che descrive il rischio R 10) e che sopportano la combustione;
- b) liquidi facilmente infiammabili,
 - 1) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17);

⁴² Nota sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

- le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;⁴³

2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R 11, secondo trattino);

c) gas e liquidi estremamente infiammabili,

1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione), a pressione normale, inferiore o uguale a 35 °C (frase che descrive il rischio R 12, primo trattino), e

2) i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R 12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico, e⁴⁴

3) le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.⁴⁵

⁴⁶. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

La direttiva si applica se il valore ottenuto dalla somma

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \text{ è maggiore o uguale a } 1,$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

La presente direttiva si applica, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, se il valore ottenuto dalla somma

$$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + \dots \text{ è maggiore o uguale a } 1,$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{Lx} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità.

Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

- a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;
- b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
- c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).⁴⁷

(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).⁴⁸

(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).⁴⁹

⁴³ Trattino sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁴⁴ Punto sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁴⁵ Punto sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁴⁶ Nota sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁴⁷ Nota inserita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁴⁸ Nota inserita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁴⁹ Nota inserita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

ALLEGATO II

DATI E INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE NEL RAPPORTO DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 9

I. INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE E SULL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.

II. DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

- A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia.
- B. Identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un rischio di incidente rilevante.
- C. Descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante.

III. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

- A. Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste.
- B. Descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative.
- C. Descrizione delle sostanze pericolose:
 - 1) l'inventario delle sostanze pericolose, che include:
 - identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC;
 - quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile;
 - 2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per l'uomo o l'ambiente;
 - 3) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.

IV. IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEI RISCHI DI INCIDENTI E METODI DI PREVENZIONE

- A. Descrizione dettagliata dei possibili sviluppi di eventuali incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nel determinare tali sviluppi, con cause interne o esterne all'impianto.
- B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze di degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 20.⁵⁰
- C. Descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.

V. MISURE DI PROTEZIONE E DI INTERVENTO PER LIMITARE LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE

- A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare le conseguenze di un incidente rilevante.
- B. Organizzazione della procedura di allarme e di intervento.
- C. Descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati.

⁵⁰ Punto sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno previsto all'articolo 11.

ALLEGATO III

PRINCIPI PREVISTI ALL'ARTICOLO 7 E INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento di cui all'articolo 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo stabilimento.

- a) La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovrà essere definita per iscritto e includere gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;
- b) il sistema di gestione della sicurezza dovrà integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
- c) il sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle seguenti gestioni:
 - i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.⁵¹
 - ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anormale e valutazione della relativa probabilità e gravità;
 - iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee;
 - iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;
 - v) pianificazione delle situazioni di emergenza: adozione e attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni di emergenza, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici.⁵²
 - vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita;
 - vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione.

⁵¹ Punto sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

⁵² Punto sostituito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE.

ALLEGATO IV

DATI E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI PIANI DI EMERGENZA PREVISTI DALL'ARTICOLO 11

1. PIANI DI EMERGENZA INTERNI

- a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito.
- b) Nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno.
- c) Per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili.
- d) Misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme.
- e) Disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili.
- f) Disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni.
- g) Disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.

2. PIANI DI EMERGENZA ESTERNI

- a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito.
- b) Disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di allarme e richiesta di soccorsi.
- c) Misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno.
- d) Disposizioni adottate per fornire assistenza con le misure di intervento adottate all'interno del sito.
- e) Misure di intervento da adottare all'esterno del sito.
- f) Disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare.
- g) Disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA COMUNICARE ALLA POPOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

1. Nome del gestore e indirizzo dello stabilimento.
2. Funzione della persona che fornisce le informazioni.
3. Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attuazione della presente direttiva e che la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è stato presentato all'autorità competente.
4. Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento.
5. Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 2 dell'allegato I, denominazione generica o categoria generale di pericolo delle sostanze e dei preparati presenti nello stabilimento, che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione delle principali caratteristiche pericolose.
6. Informazioni generali relative alla natura del pericolo di incidenti rilevanti, in particolare dei loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.
7. Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di aggiornamento dell'informazione alla popolazione in caso di incidente rilevante.
8. Informazioni adeguate sulle misure che la popolazione interessata deve adottare e sulle norme di comportamento che deve osservare in caso di incidente rilevante.
9. Conferma che il gestore è tenuto a prendere opportune misure in loco e a mettersi in contatto con i servizi di emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e a ridurre al minimo gli effetti.
10. Riferimento al piano di emergenza esterno predisposto per far fronte a tutti gli effetti di un incidente all'esterno dello stabilimento, accompagnato dall'invito a seguire le istruzioni o le raccomandazioni date dai servizi di emergenza al momento dell'incidente.
11. Particolari sulle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza previste dalla legislazione nazionale.

ALLEGATO VI

CRITERI PER LA NOTIFICA DI UN INCIDENTE ALLA COMMISSIONE PREVISTA ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

I. Ogni incidente di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.

1. Sostanze in causa

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5 % della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

2. Conseguenze per le persone o i beni

Un incidente, connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini uno dei seguenti eventi:

- un morto;
- sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;
- una persona situata all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;
- abitazione/i all'esterno dello stabilimento, danneggiata/e inagibile/i a causa dell'incidente;
- l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500;
- l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas, telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1 000.

3. Conseguenze immediate per l'ambiente

- danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri
- 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla legislazione;
- 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli;
- danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini (*)
- 10 km o più di un fiume o canale;
- 1 ha o più di un lago o stagno;
- 2 ha o più di un delta;
- 2 ha o più di una zona costiera o di mare;
- danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee (*)
- 1 ha o più.

4. Danni materiali

- danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 milioni di ECU;
- danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 0,5 milioni di ECU.

5. Danni transfrontalieri

Ogni incidente connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.

II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti» che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze ma che non rispondono ai criteri quantitativi soprammenzionati.

(*) Se del caso, si potrà far riferimento, per valutare un danno, alle direttive 75/440/CEE, 76/464/CEE e alle direttive adottate per la loro applicazione rispetto a determinate sostanze, ossia le direttive 76/160/CEE, 78/659/CEE, 79/923/CEE, oppure la concentrazione letale CL 50 per le specie

rappresentative dell'ambiente pregiudicato come definite dalla direttiva 92/32/CEE per il criterio «pericolose per l'ambiente».